



Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 settembre 2015¹ sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 11b Disposizione transitoria della modifica del ...

L'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
--------	-------------	-------------------	--------------------------	---

La voce relativa all'«Etanolo» è stralciata:

Altro		Etanolo		< 5
--------------	--	---------	--	-----

III

¹ RS 232.112.1

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero,

La presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2^{bis}

Abrogato

Art. 2 lett. b, c, f e g

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

	franchi
b. sementi di patate e mais	1500
c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1500
f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100
g. <i>abrogata</i>	

Art. 6b cpv. 1

¹ Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998² sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere.

¹ RS 910.17

² RS 916.151.1

Art. 18 cpv. 2

Abrogato

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² Gli articoli 1 capoverso 2^{bis} e 2 lettere f e g entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

... 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi



Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021¹ concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

⁴ Ogni quattro anni definisce, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, i suoi campi d'attività prioritari e le sue attività specifiche nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4.

Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea

¹ Nell'ambito dei crediti autorizzati, l'UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all'articolo 4.

² La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l'UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:

- a. l'importo dell'aiuto finanziario;
- b. i campi d'attività prioritari e le attività specifiche oggetto del sostegno, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione;
- c. la durata dell'aiuto finanziario;
- d. il resoconto annuale.

³ Agridea fa un resoconto annuale all'UFAG sulle sue attività e sull'impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:

- a. il rapporto d'esercizio;
- b. il consuntivo;

RU 2021 684

¹ RS 915.1

- c. il preventivo;
- d. il programma d'attività per l'anno successivo;
- e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi.

Art. 11 cpv. 2 e 3 lett. a

² Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell'ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 87a capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.

³ Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:

- a. l'orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d'intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

... 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Variante 1: Proposta di FSB, SZU, fial, Choco/Biscosuisse

Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero

¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall'UFAG nell'allegato 1 numero 18.

² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta da quella attuale di oltre 1 franco per 100 chilogrammi, arrotondata in franchi interi.

³ La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese. È calcolata applicando la seguente formula: (prezzo di riferimento – prezzo di rilevamento) * 0.466667 + 7.

⁴ Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di rilevamento dei 60 mesi precedenti e viene determinato annualmente per l'anno civile seguente. Deve ammontare almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi.

⁵ Il prezzo di rilevamento è la media aritmetica del:

- a. prezzo dello zucchero sfuso franco fabbrica praticato nell'Unione europea;
- b. prezzo praticato sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non tassato;

RS

1 RS **916.01**
2 RS **531**

- c. prezzo dello zucchero convenzionale svizzero ottenuto da barbabietole da zucchero svizzere, prezzo di base sconti esclusi, sfuso franco fabbrica, in franchi per 100 chilogrammi.

⁶ Come base di calcolo per determinare i prezzi di cui al capoverso 5 sono utili in particolare:

- a. i prezzi franco dogana svizzera, non tassati;
- b. i prezzi pubblicati dalla Commissione europea; e
- c. le informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Variante 2: Alternativa dell'UFAG

Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero

¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall'UFAG nell'allegato 1 numero 18.

² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta da quella attuale di oltre 1 franco per 100 chilogrammi, arrotondata in franchi interi.

³ La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese. È calcolata come differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

⁴ Il prezzo di riferimento è calcolato applicando la seguente formula: $(\text{prezzo franco dogana svizzera, non tassato})^2 * (80 - 55) / 80^2 + 55$. Ammonta almeno a 55 e al massimo a 80 franchi per 100 chilogrammi.

⁵ Come base di calcolo per determinare il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, sono utili in particolare:

- a. le informazioni borsistiche; e
- b. le informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

II

L'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

³ RS 531

² L'articolo 5 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 15 tabella

15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana

La tabella è modificata come segue:

Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
	[1] (CHF)			
1001.1921	1.00	[15-2]	26	
1001.1929	30.00	PGI non necessario		
1001.9921	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1001.9929	40.00	PGI non necessario		
1002.9021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1002.9029	40.00	PGI non necessario		
1003.9041	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]
1003.9049	20.00	PGI non necessario		
1004.9021	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]
1004.9029	20.00	PGI non necessario		
1005.9021	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]
1005.9029	20.00	PGI non necessario		
1007.9021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.1021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.2921	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.4021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.5021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.6031	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.6039	40.00	PGI non necessario		
1008.9023	15.00	[15-2]	27	[15-1]
...				



Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 2 lett. g^{bis}

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

g^{bis}. zona infestata (in caso di contenimento): area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;

Art. 10 cpv. 3 e 4

³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettere a–e ed i.

⁴ Se il sospetto riguarda un'azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all'articolo 76 o 89:

- a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena; e
- b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.

Art. 12 Informazione del pubblico e delle persone interessate

¹ Se la presenza di un organismo da quarantena prioritario è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, l'ufficio federale competente, d'intesa con il servizio cantonale competente, informa il pubblico riguardo alla presenza dell'organismo da quarantena prioritario e al pericolo che esso comporta.

¹ RS 916.20

² Il servizio cantonale competente informa le persone interessate nonché il pubblico riguardo alle misure già prese e ancora da prendere.

Art. 13 cpv. 1 lett. e, 4 e 5

¹ Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena, l'ufficio federale competente stabilisce quali misure di eradicazione sono adeguate. Tra queste misure rientrano, in particolare:

- e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore, o nella quale si presume che vi sia una simile infestazione, finché non vi sarà più infestazione o alcun rischio di infestazione;

⁴ Se il sospetto riguarda un'azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all'articolo 76 o 89:

- a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena e;
- b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.

⁵ L'ufficio federale competente può emanare direttive, piani di emergenza o aiuti all'esecuzione che assicurano l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena. Prima dell'emanazione l'ufficio federale competente sente i servizi cantonali interessati.

Art. 14 Definizione di un piano d'azione per organismi da quarantena prioritari

Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente, d'intesa con l'ufficio federale competente, definisce un piano d'azione che comprende un calendario per l'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite dall'ufficio federale competente nonché le competenze nella loro attuazione.

Art. 16 cpv. 1

¹ L'ufficio federale competente, d'intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita l'area. Questa comprende la zona infestata e la rispettiva zona cuscinetto. L'ufficio federale competente può ordinare l'esecuzione di misure di contenimento nell'area delimitata.

Art. 39a cpv. 1

¹ Il SFF può, su richiesta, autorizzare l'importazione di una merce che non adempie le condizioni secondo l'articolo 38a per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell'approvvigionamento della merce può autorizzare l'importazione anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all'articolo 37 capoverso 1.

Art. 42 cpv. 1

¹ Il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell'approvvigionamento della merce può autorizzare lo spostamento anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all'articolo 37 capoverso 1

Art. 61

¹ Il SFF rilascia il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo e il passaporto fitosanitario per il transito di merci con obbligo di passaporto fitosanitario secondo l'articolo 55 sulla base del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo, se ha constatato che le condizioni per il passaporto fitosanitario sono adempiute.

² Se l'importatore è un'azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 76), esso può rilasciare il passaporto fitosanitario. Fino al rilascio del passaporto fitosanitario, alla merce in questione occorre allegare:

- a. una copia del certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo certificata conforme dal SFF; oppure
- b. un documento elaborato dal SFF con le necessarie informazioni provenienti dal sistema d'informazione secondo l'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031², nella misura in cui il certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo o una copia digitale di tale certificato sia accessibile in questo sistema.

Art. 62 cpv. 1

¹ Il SFF può, su richiesta, autorizzare la messa in commercio di una merce che non adempie le condizioni secondo l'articolo 59a per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell'approvvigionamento della merce può autorizzare la messa in commercio anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all'articolo 37 capoverso 1.

Art. 106 cpv. 1 lett. c

¹ Gli uffici federali competenti possono delegare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ai servizi cantonali competenti e alle seguenti organizzazioni di controllo indipendenti i compiti di seguito:

- c. alle organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della

² Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, versione della GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4-104, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625, GU L del 7.4.2017, pag. 1.

legge forestale del 4 ottobre 1991: i controlli delle aziende secondo gli articoli 78 e 91 nonché singoli controlli all'importazione, in particolare i controlli di cui alla sezione 4 del capitolo 6, e singoli controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario, in particolare i controlli per le autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 42 e 62 e i controlli nel quadro della procedura di omologazione secondo l'articolo 77.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

... 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Karin
Keller Sutter

Il cancelliere della Confederazione: Viktor
Rossi



Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016.

Art. 3 cpv. 1 lett. a

¹ È data ricostituzione se:

- a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata;

Art. 5 cpv. 2

Abrogato

Art. 27e cpv. 2

² L'etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica. Il nome della categoria «vini a denominazione di origine controllata» può essere abbreviato con «DOC».

¹ RS 916.140

Art. 30a cpv. 1

¹ I Cantoni vigilano sull'autocontrollo del vinificatore dall'inizio della vendemmia fino all'allestimento delle schede delle forniture. Ogni azienda d'incantamento è controllata almeno ogni sei anni.

Art. 30b cpv. 3

³ Essi comunicano all'UFAG, entro fine agosto dell'anno in corso, le superfici viticole in virtù dell'allegato, numero 156, dell'ordinanza del 30 giugno 1993² sulle rilevazioni statistiche.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

... 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

² RS 431.012.1



Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2023¹ sui concimi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2, nota a piè di pagina

² Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/1009², a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:

Art. 17 lett. c e d

Non soggiacciono all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 14:

c. i compost e i digestati che:

1. provengono da impianti di compostaggio e di fermentazione che dispongono di un regolamento d'esercizio sottoposto all'autorità cantonale competente per parere, e

RS

¹ **RS 916.171**

² Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato dal:
- regolamento delegato (UE) 2021/1768, GU L 356 del 8.10.2021, pag. 8;
- regolamento delegato (UE) 2021/2086, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 120;
- regolamento delegato (UE) 2021/2087, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 130;
- regolamento delegato (UE) 2021/2088, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 140;
- regolamento delegato (UE) 2022/973, GU L 167 del 24.6.2022, pag. 29;
- regolamento delegato (UE) 2022/1171, GU L 183 del 8.7.2022, pag. 2;
- regolamento delegato (UE) 2022/1519, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5;
- regolamento delegato (UE) 2023/409, GU L 59 del 24.2.2023, pag. 1;
- regolamento (UE) 2024/2516, GU L, 2024/2516, del 30.9.2024.

2. non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 20;
- d. i substrati di coltivazione, tranne se:
 1. le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile,
 2. sono forniti in sacchi, o
 3. sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 20.

Art. 20a Eccezione all'obbligo di autorizzazione

Fanno eccezione all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 20 i concimi costituiti o in parte costituiti dai seguenti sottoprodotti di origine animale:

- a. resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero;
- b. scarti verdi con resti alimentari;
- c. uova, latte, latticini e colostro;
- d. prodotti apicoli;
- e. lana;
- f. metaboliti, quali urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino.

Art. 31 cpv. 8

⁸ Le prescrizioni di etichettatura digitale dei fertilizzanti ai sensi del regolamento (UE) 2024/2516³ sono applicabili anche ai prodotti importati in Svizzera o messi in commercio in Svizzera.

Art. 36 cpv. 2

² I Cantoni controllano se i concimi sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

Art. 39 cpv. 3, concerne soltanto il testo tedesco

II

Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

³ Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² L'articolo 31 capoverso 8 entra in vigore il 1° maggio 2027.

... 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Categorie di materiali costituenti (CMC)

2 Esigenze relative alle CMC

CMC 2 cpv. 2

² Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 o per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrispondono ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 6 cpv. 3

³ Un sottoprodotto dell'industria alimentare che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 7

Un concime a cui vengono aggiunti intenzionalmente microrganismi è soggetto ad autorizzazione.

CMC 8 cpv. 2

² Un polimero nutriente che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 9 cpv. 2

² Un polimero diverso dai polimeri nutrienti che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 10 cpv. 2

² Un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell'OSOAn.

CMC 11

Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE deve adempiere le prescrizioni definite per la CMC 11 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 ed è soggetto ad autorizzazione.

Prescrizioni di etichettatura

2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto

PFC 1(B) cpv. 5 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

PFC 1(C)(I)(a) cpv. 8 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

PFC 1(C)(I)(b) cpv. 6 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

PFC 100: Concime aziendale, cpv. 3

³ Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano al concime aziendale proveniente da un'azienda di allevamento di animali, fornito direttamente agli utilizzatori finali professionali e registrato secondo l'OSIAgr⁴. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l'utilizzazione.

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 121 capoverso 2, 141, 146, 146b capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e imprese di allevamento;
- b. il sostegno di misure zootecniche.

² Disciplina altresì:

- a. l'utilizzo di dati per scopi scientifici;
- b. i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
- c. l'immissione in commercio di animali da allevamento, di sperma, di ovuli non fecondati e di embrioni;
- d. l'importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *programma zootecnico*: programma per il miglioramento genetico degli animali di una o più razze ed eventualmente degli incroci risultanti;
- b. *area geografica*: Paese in cui si svolge un programma zootecnico di un'organizzazione di allevamento o di un'impresa di allevamento; un'area geografica può comprendere anche più Paesi;
- c. *caratteristica zootecnica*: caratteristica le cui misurazioni vengono utilizzate come informazione nella stima dei valori genetici;
- d. *valore genetico*: somma stimata degli effetti medi dei geni dell'animale che incidono sulla caratteristica zootecnica;

RS ...

¹ RS 910.1

- e. *razza*: gruppo di animali all'interno di una specie che sulla base di una o più caratteristiche possono essere chiaramente identificati come appartenenti alla razza in questione e che allo stesso tempo si distinguono da altre razze per questa caratteristica o queste caratteristiche;
- f. *caratteristica della razza*: carattere ereditario che caratterizza una razza. L'espressione di tutte le caratteristiche di una razza delimita chiaramente una razza rispetto agli animali che non vi appartengono;
- g. *genitore*: madre genetica o padre genetico;
- h. *regina*: la madre di tutte le api di una colonia i cui fuchi non sono utilizzati per la fecondazione di regine;
- i. *regina fucaiola*: la madre di una colonia i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione di regine;
- j. *interno del Paese*: Svizzera e Principato del Liechtenstein.

Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

Art. 3 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api

¹ Per la gestione di una razza di bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api un'organizzazione di allevamento è riconosciuta, su richiesta, se:

- a. tiene un libro genealogico con i dati della razza ai sensi dell'articolo 6;
- b. nel caso preveda la registrazione di caratteristiche zootecniche di cui all'allegato 1 numero 2, le registra secondo l'articolo 7 e le valuta secondo l'articolo 8;
- c. nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza importante e di un numero sufficiente di allevatori;
- d. garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
- e. tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
- f. esegue le misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
- g. ha personalità giuridica propria;
- h. nel caso gestisca un libro genealogico filiale della razza di equidi rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza di equidi in questione;
- i. dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
 - 1. può diventare membro ogni allevatore e ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;

2. l'organizzazione di allevamento è costituita da allevatori attivi;
 3. l'organizzazione di allevamento è un'organizzazione di solidarietà, ovvero fornisce ai suoi membri i suoi servizi e prodotti in relazione alla gestione della razza senza scopo di lucro;
 4. l'organizzazione di allevamento ha sede in Svizzera;
- j. dispone di un regolamento per ogni razza che gestisce contenente almeno le informazioni seguenti:
1. una descrizione del programma zootecnico;
 2. l'area geografica;
 3. disposizioni sulla tenuta del libro genealogico secondo l'articolo 6;
 4. nel caso siano previste la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche di cui all'allegato 1 numero 2: disposizioni sulla loro registrazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 nonché sulla loro valutazione secondo l'articolo 8 capoverso 3.

² Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza che gestiscono ai sensi del capoverso 1.

³ Se per la gestione di una razza secondo il capoverso 1 vi è già un riconoscimento, non ne sarà concesso un altro se ciò potrebbe compromettere il programma zootecnico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta per quanto riguarda:

- a. la conservazione delle caratteristiche della razza;
- b. gli obiettivi del programma zootecnico; o
- c. la conservazione della razza.

⁴ Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera per il riconoscimento finalizzato alla gestione delle razze ai sensi del capoverso 1.

Art. 4 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento con registri per suini da allevamento ibridi

¹ Un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza o di un incrocio se:

- a. tiene un registro con i dati zootecnici dei suini da allevamento ibridi;
- b. nel caso preveda la registrazione di caratteristiche zootecniche di cui all'allegato 1 numero 2, le registra secondo l'articolo 7 e le valuta secondo l'articolo 8;
- c. nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza importante e di un numero sufficiente di allevatori;
- d. garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
- e. tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;

- f. esegue le misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
- g. ha personalità giuridica propria;
- h. dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
 - 1. l'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento ha sede in Svizzera;
 - 2. può diventare membro ogni allevatore nel caso si tratti di un'organizzazione di allevamento e ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento purché siano previsti membri collettivi;
- i. dispone di un regolamento per ogni razza o incrocio che gestisce contenente almeno le informazioni seguenti:
 - 1. una descrizione del programma zootecnico;
 - 2. l'area geografica;
 - 3. disposizioni sulla tenuta del registro;
 - 4. nel caso siano previste la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche di cui all'allegato 1 numero 2: disposizioni sulla loro registrazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 nonché sulla loro valutazione secondo l'articolo 8 capoverso 3.

² Se l'organizzazione di allevamento tiene un libro genealogico per suini da allevamento di razza pura e suini da allevamento ibridi si applica in via suppletiva l'articolo 3.

³ Le organizzazioni di allevamento o le imprese di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza o incrocio che gestiscono ai sensi del capoverso 1.

⁴ Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera per il riconoscimento finalizzato alla gestione delle razze o degli incroci ai sensi del capoverso 1.

Art. 5 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull'origine di una razza di equidi

Al momento della presentazione della domanda secondo l'articolo 3 capoverso 1 le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull'origine di una razza di equidi devono dimostrare che:

- a. dispongono di prove storiche sull'istituzione di tale libro genealogico e hanno reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico;
- b. in Svizzera, in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o in uno Stato terzo non esiste un'organizzazione di allevamento riconosciuta per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull'origine di tale razza;
- c. collaborano strettamente con le organizzazioni di allevamento che tengono libri genealogici filiali della razza e informano tempestivamente dette organizzazioni di allevamento in merito a modifiche dei principi di cui alla lettera a.

Art. 6 Tenuta del libro genealogico

¹ Nel libro genealogico possono essere iscritti:

- a. animali di razza pura;
- b. incroci;
- c. animali di ascendenza sconosciuta se presentano caratteristiche tipiche della razza.

² Per ogni animale vanno registrati almeno il numero d'identificazione e l'ascendenza.

³ Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.

⁴ Gli animali di razza pura, gli incroci e gli animali di ascendenza sconosciuta vanno iscritti in rubriche o sezioni separate del libro genealogico.

⁵ All'interno di una rubrica o di una sezione gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative in relazione all'ascendenza, al numero d'identificazione o alle prestazioni.

⁶ Gli animali portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.

⁷ Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento almeno le seguenti disposizioni sulla tenuta del libro genealogico:

- a. definizione delle caratteristiche della razza;
- b. definizione degli obiettivi zootecnici;
- c. identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizootie;
- d. registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali;
- e. valutazione delle annotazioni nel libro genealogico;
- f. esigenze per l'iscrizione nel libro genealogico, nelle sue rubriche e nelle sue sezioni;

Art. 7 Registrazione delle caratteristiche zootecniche

¹ La registrazione delle caratteristiche zootecniche deve essere effettuata secondo metodi riconosciuti internazionalmente.

² Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono stabilire nel regolamento almeno:

- a. le caratteristiche zootecniche da registrare, le condizioni da adempiere e la procedura per la loro registrazione;
- b. le date, la durata e il periodo durante il quale è eseguita la registrazione delle caratteristiche zootecniche;
- c. le misure per assicurare la qualità della registrazione;

³ RS 916.401

- d. la comunicazione dei risultati della registrazione ai membri dell'organizzazione di allevamento o all'impresa di allevamento.

Art. 8 Valutazione delle caratteristiche zootecniche

¹ Per la valutazione delle caratteristiche zootecniche registrate vanno eseguite stime dei valori genetici.

² Le stime dei valori genetici devono essere eseguite secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

³ Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono stabilire nel regolamento almeno:

- a. il genere e la portata della stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica;
- b. la procedura di stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica;
- c. i dati su cui si basa la stima;
- d. le date della valutazione;
- e. le misure per assicurare la qualità delle valutazioni;
- f. le condizioni di pubblicazione e la comunicazione dei risultati della stima dei valori genetici ai membri dell'organizzazione di allevamento o all'impresa di allevamento.

Art. 9 Domanda di riconoscimento, durata e revoca del riconoscimento

¹ La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento o impresa di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) utilizzando l'apposito modulo.

² Il riconoscimento ha durata illimitata.

³ L'UFAG può revocare un riconoscimento in qualsiasi momento se le condizioni per il riconoscimento non sono più adempiute o se vengono violate disposizioni della presente ordinanza.

⁴ Le organizzazioni di allevamento di equidi che intendono rilasciare passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla domanda di cui al capoverso 1 una domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15^{bis} capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizootie.

⁵ Le modifiche di statuti o regolamenti delle organizzazioni di allevamento o delle imprese di allevamento che influiscono sull'adempimento delle condizioni per il riconoscimento vanno notificate all'UFAG prima di introdurle.

⁶ Le modifiche sono considerate approvate dall'UFAG se questi non solleva obiezioni entro 90 giorni dalla data di notifica.

⁴ RS 916.401

⁷ L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento riconosciute.

Art. 10 Estensione dell'area geografica

¹ Se un'organizzazione di allevamento riconosciuta o un'impresa di allevamento riconosciuta con sede in Svizzera intende estendere la sua area geografica a uno Stato membro dell'UE deve presentare all'UFAG una domanda in tal senso.

² L'UFAG informa l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in questione almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale si applica l'estensione dell'area geografica e la invita a esprimere il suo parere. Il mancato inoltro del parere da parte dell'autorità equivale a un consenso.

³ Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE in questione, l'UFAG trasmette un esemplare del regolamento dell'organizzazione di allevamento richiedente che illustra l'estensione dell'area geografica almeno due mesi prima della data a partire dalla quale si applica l'estensione dell'area geografica.

⁴ Se l'autorità estera richiede una traduzione di tale regolamento, l'UFAG ne informa l'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento. L'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento trasmette la traduzione all'UFAG affinché questi la inoltri all'autorità estera.

⁵ L'UFAG decide in merito alla domanda. A tal fine tiene conto del parere dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE.

⁶ Se un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento la cui area geografica è stata estesa a uno Stato membro dell'UE apporta modifiche al suo regolamento secondo l'articolo 9 capoverso 5, l'UFAG informa l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in merito alle modifiche.

⁷ Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE, l'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento la cui area geografica è stata estesa le fornisce informazioni aggiornate, in particolare sul numero di allevatori e sul numero di animali da allevamento per i quali viene svolto il programma zootecnico sull'area estesa.

⁸ L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento riconosciute la cui area geografica è stata estesa al territorio di uno Stato membro dell'UE.

Art. 11 Estensione dell'area geografica di organizzazioni di allevamento o di imprese di allevamento con sede nell'UE

¹ Se un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento con sede nell'UE e riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE intende estendere la sua area geografica alla Svizzera, deve presentare all'UFAG, per parere, la domanda di estensione presentata nello Stato membro dell'UE in questione.

² L'UFAG esprime un parere negativo sulla domanda di estensione dell'area geografica di un'organizzazione di allevamento europea riconosciuta o di un'impresa di allevamento europea riconosciuta se:

- a. in Svizzera esiste già un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento che gestisce la razza in questione; e
- b. l'estensione comprometterebbe il programma zootecnico di un'organizzazione di allevamento o di un'impresa di allevamento già riconosciuta, in particolare per quanto riguarda:
 1. la conservazione delle caratteristiche della razza;
 2. gli obiettivi del programma zootecnico; o
 3. la conservazione della razza.

³ L'UFAG può chiedere all'autorità competente la revoca dell'autorizzazione se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera ha partecipato al programma zootecnico dell'organizzazione di allevamento o dell'impresa di allevamento estera.

⁴ L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento estere attive in Svizzera.

Capitolo 3: Promozione delle misure zootecniche

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 12 Principio

¹ Le misure zootecniche possono essere sostenute mediante contributi per animali delle seguenti specie:

- a. bovini, inclusi i bufali;
- b. equidi;
- c. suini;
- d. ovini;
- e. caprini;
- f. conigli;
- g. volatili;
- h. camelidi del Nuovo Mondo;
- i. api.

² Le seguenti misure zootecniche sono sostenute mediante contributi:

- a. tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche (sezione 2);
- b. conservazione delle razze svizzere (sezione 3);
- c. progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento (sezione 4);

³ Sono sostenute soltanto misure zootecniche per animali che si trovano all'interno del Paese.

⁴ Nel caso degli equidi, sono sostenuti soltanto gli animali della razza delle Franches Montagnes. Tutti gli animali che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una quota di geni della razza delle Franches Montagnes del 100 per cento.

Art. 13 Versamento di contributi

¹ Gli aiuti finanziari sono versati su richiesta.

² I termini per la presentazione delle domande e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 2. L'UFAG può modificare l'allegato 2.

³ Gli aiuti finanziari sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle misure zootecniche erogate. Il conteggio funge al contempo da domanda di aiuto finanziario. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti nell'allegato 2.

⁴ Le domande e i conteggi vanno presentati all'UFAG utilizzando gli appositi moduli.

⁵ Per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 del presente capitolo, l'UFAG può, su richiesta, versare degli acconti. Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 22 capoverso 1 lettera a e 33, è possibile versare un acconto a partire da ottobre ed effettuare il pagamento finale nel corso dell'anno seguente dopo l'approvazione del rapporto sul progetto da parte dell'UFAG.

Art. 14 Contabilità e partecipazione finanziaria

¹ Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli aiuti finanziari per le diverse misure zootecniche.

² Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento della spesa totale.

³ Nel caso di progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento, gli istituti delle scuole superiori federali e cantonali devono partecipare finanziariamente almeno nella misura del 20 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.

Sezione 2: Tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

Art. 15 Ripartizione dei fondi tra le specie

¹ I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti tra le specie come segue:

a.	bovini, inclusi i bufali	71,5 %
b.	equidi	3 %
c.	suini	10,7 %
d.	ovini	7,8 %

e. caprini	5,4 %
f. camelidi del Nuovo Mondo	0,4 %
g. api	1,2 %

² Se i fondi disponibili per una specie non sono sufficienti per versare gli aiuti finanziari in base alle aliquote d'indennità di cui all'allegato 1, le aliquote d'indennità per la specie interessata sono ridotte proporzionalmente.

Art. 16 Diritto ai contributi

¹ Gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

² Gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione inferiori a 50 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non vengono versati. Fanno eccezione gli aiuti finanziari alle organizzazioni di allevamento riconosciute di razze svizzere.

³ Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18 o 19 e 20 sono vincolati gli uni agli altri, ovvero un'organizzazione di allevamento riconosciuta o riceve gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18 o 19 e 20 oppure non riceve aiuti finanziari ai sensi di tali articoli.

Art. 17 Programma zootecnico

¹ Per gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione un'organizzazione di allevamento riconosciuta deve dimostrare che il suo programma zootecnico tiene adeguatamente conto degli ambiti redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, nonché salute e benessere degli animali.

² L'UFAG valuta il programma zootecnico rispetto a questi ambiti, in particolare se viene tenuto adeguatamente conto degli ambiti di cui al capoverso 1.

Art. 18 Tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo

¹ Nel caso dei bovini, inclusi i bufali, degli equidi, dei suini, degli ovini, dei caprini e dei camelidi del Nuovo Mondo è versato un contributo per la tenuta del libro genealogico se nel periodo di riferimento l'animale in questione adempie le seguenti condizioni:

- a. è in vita ed è iscritto in un libro genealogico;
- b. i suoi genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
- c. ha una quota di geni della relativa razza di almeno l'87,5 per cento;
- d. su di esso è stata registrata almeno una caratteristica zootecnica di cui all'allegato 1 numero 2;
- d. non è castrato.

² In via suppletiva devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a. nel caso dei bovini, inclusi i bufali, e dei suini, gli animali maschi e femmine devono avere rispettivamente almeno una monta e almeno una nascita iscritta nel libro genealogico.
- b. per le specie animali qui appresso gli animali devono aver raggiunto la seguente età:
 1. equidi: 12 mesi;
 2. ovini: 10 mesi;
 3. caprini: 8 mesi;
 4. camelidi del Nuovo Mondo: 12 mesi.

³ Se in un periodo di riferimento per un animale non è documentata una monta o una nascita, su tale animale non deve essere registrata alcuna caratteristica zootecnica nel periodo di riferimento in questione. Ciò si applica per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.

⁴ Per gli animali iscritti nel libro genealogico che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è versata la metà del contributo nei seguenti casi:

- a. il libro genealogico è in fase di allestimento. La durata della fase di allestimento di un nuovo libro genealogico per una razza è limitata alla durata media di tre generazioni al massimo della specie in questione;
- b. l'animale è stato iscritto nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta, ovvero i genitori o i nonni erano parzialmente sconosciuti.

⁵ Il contributo per la tenuta del libro genealogico è versato una volta per animale e per periodo di riferimento.

Art. 19 Contributo per la tenuta del libro genealogico per le api

¹ Per le regine e le regine fucaiolo è versato un contributo per la tenuta del libro genealogico se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. la regina o la regina fucaiolo è iscritta in un libro genealogico;
- b. la madre della regina o della regina fucaiolo è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
- c. l'albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiolo della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiolo in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiolo per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiolo della seconda generazione di antenati; e
- d. la regina o la regina fucaiolo ha una quota di geni della relativa razza di almeno l'87,5 per cento;
- e. la regina o la regina fucaiolo è in vita e ha almeno 9 mesi d'età;
- f. sulla colonia di api della regina o della regina fucaiolo è stata registrata almeno una caratteristica zootecnica di cui all'allegato 1 numero 2.

² La quota di geni è stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza. L'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

³ Se una regina o una regina fucaiola non ha una regina o una regina fucaiola come discendente non deve essere registrata alcuna caratteristica zootecnica. Ciò si applica per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.

⁴ Per le regine o le regine fucaiolo iscritte nel libro genealogico che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è versata la metà del contributo nei seguenti casi:

- a. il libro genealogico è in fase di allestimento. La durata della fase di allestimento di un nuovo libro genealogico per una razza è limitata alla durata media di tre generazioni al massimo della specie in questione;
- b. l'animale è stato iscritto nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta, ovvero i genitori o i nonni erano parzialmente sconosciuti.

⁵ Il contributo per la tenuta del libro genealogico è versato una volta per regina o regina fucaiola e per periodo di riferimento.

Art. 20 Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

¹ Gli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sono versati soltanto se le informazioni registrate sulle caratteristiche zootecniche e i valori genetici delle caratteristiche del programma zootecnico sono iscritti nel libro genealogico.

² L'aliquota di cui all'allegato 1 numero 2 è versata soltanto per le caratteristiche zootecniche che confluiscono in una valutazione.

³ Anche in assenza di una valutazione si indennizza:

- a. la genotipizzazione, se effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide, applicando l'aliquota intera;
- b. le caratteristiche zootecniche per la cui registrazione sono determinanti metodi riconosciuti internazionalmente, applicando la metà dell'aliquota.

⁴ I valori genetici delle caratteristiche zootecniche del programma zootecnico, compresa la loro accuratezza, devono essere resi accessibili agli allevatori interessati almeno per i candidati alla selezione. La pubblicazione deve avvenire almeno una volta all'anno. Per il primo periodo di riferimento, il termine di pubblicazione è fissato eccezionalmente a 90 giorni dopo la fine del periodo di riferimento al più tardi. Su richiesta motivata, i valori genetici stimati, compresa la loro accuratezza, devono essere resi noti anche ad altre persone che dimostrano un interesse legittimo.

⁵ Gli aiuti finanziari per le caratteristiche zootecniche devono essere conteggiati nel periodo di riferimento in cui è avvenuta la loro registrazione, anche se non ne è stata ancora effettuata la valutazione.

⁶La valutazione di una caratteristica zootecnica deve essere effettuata al più tardi entro un anno dalla sua registrazione. In caso contrario, il diritto ai contributi per la registrazione e la valutazione della caratteristica zootecnica decade e gli aiuti finanziari già versati devono essere restituiti.

Art. 21 Caratteristiche zootecniche, aliquote d'indennità per gli aiuti finanziari e rispettiva modifica

¹ Le caratteristiche zootecniche di cui all'articolo 20 e le aliquote d'indennità secondo gli articoli 18-20 sono stabilite nell'allegato 1.

² L'UFAG può modificare l'allegato 1. Le organizzazioni di allevamento riconosciute possono presentare all'UFAG una domanda di modifica dell'allegato 1 per la prima volta entro il 30 giugno 2027 e successivamente ogni due anni entro il 30 giugno.

³ Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20, per ogni razza gestita le organizzazioni di allevamento riconosciute devono comunicare all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, utilizzando l'apposito modulo, le seguenti stime per il prossimo anno di contribuzione:

- a. il numero di animali iscritti nel libro genealogico che danno diritto ai contributi;
- b. il numero delle caratteristiche zootecniche da registrare e valutare, compreso il numero di registrazioni per caratteristica zootecnica;
- c. per le razze di equidi, il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico.

⁴ L'UFAG pubblica gli aiuti finanziari versati per organizzazione di allevamento e per misura.

Sezione 3: Conservazione delle razze svizzere

Art. 22 Tipi di contributi e pubblicazione

¹ Sono versati i seguenti contributi:

- a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione delle:
 1. razze svizzere,
 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;
- b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione delle razze svizzere da parte di persone di cui all'articolo 26 capoverso 2;
- c. aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere di bovini, equidi, suini, ovini, caprini e api il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

² L'UFAG pubblica, per ogni misura zootecnica, l'importo del contributo e il nome del beneficiario. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell'organizzazione di allevamento riconosciuta e l'importo totale versato da destinare agli allevatori aventi diritto ai contributi.

³ Gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera a possono essere versati a un'organizzazione di allevamento riconosciuta soltanto se le vengono versati anche aiuti finanziari di cui alla sezione 2 del presente capitolo.

Art. 23 Razza svizzera

¹ Per razza svizzera si intende una razza:

- a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
- b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

Art. 24 Razza il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»

¹ Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l'indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche (Genmon) per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.000 e 0.500.

² Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l'indice globale in Genmon per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.500 e 0.700.

³ Ogni quattro anni, il 1° giugno, la prima volta il 1° giugno 2027, l'UFAG stabilisce se lo stato di una razza svizzera è ancora «in pericolo critico» o «minacciata» o se una razza svizzera debba essere classificata come «in pericolo critico» o «minacciata».

Art. 25 Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali

¹ Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all'anno.

² I contributi sono versati:

- a. alle organizzazioni di allevamento riconosciute per progetti di conservazione limitati nel tempo;
- b. ai gestori delle banche genetiche quale indennità per la loro gestione.

Art. 26 Gestione di banche genetiche nazionali

¹ Per la conservazione delle razze svizzere l'UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

² Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:

- a. stazioni autorizzate dal veterinario cantonale ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizootie (OFE) alla raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale (stazioni di inseminazione);

- b. organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione delle razze svizzere interessate, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.

³ Chi intende gestire una banca genetica nazionale deve garantire una grande diversità genetica dei campioni conservati delle razze svizzere.

⁴ La gestione di una banca genetica nazionale è disciplinata in un contratto tra l'UFAG e il gestore. Nel contratto si concordano in particolare:

- a. la quantità nonché il volume minimo del materiale criogenico da depositare;
- b. i diritti di proprietà sul materiale criogenico;
- c. l'importo dell'indennità.

⁵ Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:

- a. deve concedere all'UFAG tutti i diritti di informazione e di consultazione.
- b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall'UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:
 1. dati di contatto di almeno un interlocutore;
 2. identificazione univoca degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza;
 3. genere e quantità del materiale criogenico;
 4. protocolli di produzione;
 5. luoghi di deposito e luoghi di conservazione nel magazzino.

Art. 27 Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali

¹ Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale non può essere usato.

² In deroga al capoverso 1, l'UFAG, su richiesta, può autorizzarne l'uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:

- a. per esami scientifico-genetici;
- b. se la diversità genetica di una razza svizzera è fortemente in diminuzione e il suo stato è «in pericolo critico».

³ Sono autorizzate a presentare una domanda per l'uso di materiale criogenico le organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione della razza svizzera in questione.

⁴ La domanda deve comprendere un piano relativo all'uso del materiale criogenico.

⁵ Se l'UFAG autorizza la domanda, stipula un contratto relativo all'autorizzazione con l'organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati. Nel contratto vengono disciplinati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico.

⁶ L'importo che il gestore della banca genetica in questione addebita al titolare dell'autorizzazione per la messa a disposizione del materiale criogenico, non può superare i costi per la produzione del materiale criogenico.

⁷ Il titolare dell'autorizzazione deve garantire che dopo l'uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico di ogni donatore.

⁸ L'UFAG può autorizzare l'uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se il titolare dell'autorizzazione può dimostrare che senza l'uso di ulteriore materiale criogenico del donatore la conservazione di una razza svizzera è fortemente minacciata.

Art. 28 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini

¹ Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per bovini, equidi, suini, ovini e caprini:

- a. iscritti o menzionati in un libro genealogico;
- b. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
- c. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento; e
- d. che hanno almeno un discendente:
 1. nato vivo nel periodo di riferimento;
 2. iscritto o menzionato nel libro genealogico; e
 3. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

² Il grado di consanguineità di cui all'articolo 31 del discendente di cui al capoverso 1 lettera d non deve superare la percentuale seguente:

- a. per bovini, ovini e caprini: 6,25 per cento;
- b. per equidi e suini: 10 per cento.

³ Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7 500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all'articolo 18 capoversi 1-3.

⁴ Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se almeno una volta all'anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di Genmon i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.

Art. 29 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per le api

¹ Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per una regina o una regina fucaiola:

- a. iscritta o menzionata in un libro genealogico;

- b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
- c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiolo in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto l'aiuto finanziario, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
- d. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e
- e. che ha almeno una regina come discendente:
 - 1. fecondata nel periodo di riferimento,
 - 2. iscritta o menzionata nel libro genealogico, e
 - 3. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

² Il grado di consanguineità di cui all'articolo 31 della discendente di cui al capoverso 1 lettera e non deve superare il 6,25 per cento. Per le api, in via suppletiva l'albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiolo.

³ Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 1000 unità; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all'articolo 19 capoversi 1-3.

⁴ Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se l'organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all'anno del gestore di Genmon i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.

Art. 30 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: importo degli aiuti finanziari

¹ Per la conservazione delle razze svizzere di bovini, equidi, suini, ovini, caprini e api il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all'anno.

² Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

a.	bovini:	
	1. per animale maschio	857 franchi
	2. per animale femmina	714 franchi
b.	equidi: per animale femmina	500 franchi
c.	suini:	
	1. per animale maschio	357 franchi
	2. per animale femmina	393 franchi
d.	ovini:	
	1. per animale maschio	243 franchi
	2. per animale femmina - con esame dell'attitudine lattifera	179 franchi
	3. per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera	121 franchi
e.	caprini:	
	1. per animale maschio	243 franchi
	2. per animale femmina - con esame dell'attitudine lattifera	143 franchi
	3. per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera	121 franchi
f.	api:	
	1. per regina	286 franchi
	2. per regina fucaiola	286 franchi

³ Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

a.	bovini:	
	1. per animale maschio	282 franchi
	2. per animale femmina	235 franchi
b.	suini:	
	1. per animale maschio	118 franchi
	2. per animale femmina	129 franchi
c.	ovini:	
	1. per animale maschio	80 franchi
	2. per animale femmina - con esame dell'attitudine lattifera	59 Franchi
	3. per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera	40 franchi

- d. caprini:
1. per animale maschio 80 franchi
 2. per animale femmina - con esame dell'attitudine lattifera 47 franchi
 3. per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera 40 franchi

⁴ Se l'importo massimo di 4 750 000 franchi non è sufficiente, gli aiuti finanziari di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti proporzionalmente per tutte le specie.

⁵ Se per una regina o una regina fucaiola vengono già versati aiuti finanziari per la genotipizzazione ai sensi dell'articolo 20, questi sono detratti dal contributo per la conservazione delle razze svizzere.

Art. 31 Grado di consanguineità

¹ Il grado di consanguineità va calcolato sulla base dei dati relativi all'ascendenza o della tipizzazione del singolo nucleotide.

² Se viene calcolato sulla base dei dati relativi all'ascendenza devono essere presi in considerazione tutti gli antenati dell'animale, tuttavia almeno tre generazioni.

³ Se viene calcolato sulla base della tipizzazione del singolo nucleotide, il calcolo deve essere eseguito secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente e si devono utilizzare migliaia di singoli nucleotidi polimorfici distribuiti uniformemente nel genoma.

Art. 32 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: versamento degli aiuti finanziari

¹ Chi intende ricevere aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve farne richiesta presentando una domanda all'organizzazione di allevamento riconosciuta in questione. La domanda deve essere presentata, una sola volta, nell'anno a partire dal quale l'avente diritto ai contributi intende ricevere gli aiuti finanziari.

² Ha diritto ai contributi:

- a. nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;
- b. nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina.

³ L'organizzazione di allevamento riconosciuta

- a. verifica il diritto ai contributi;
- b. richiede all'UFAG di versare gli aiuti finanziari sulla base di un elenco dei genitori, maschi e femmine, o delle regine e delle regine fucaiolo, per i quali vanno versati aiuti finanziari nel periodo di riferimento in questione.

⁴ Nell'arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo aiuto finanziario per la conservazione.

⁵ L'UFAG versa gli aiuti finanziari all'organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa versa gli aiuti finanziari per la conservazione agli aventi diritto ai contributi al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall'UFAG.

⁶ L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o il numero di regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati aiuti finanziari per la conservazione.

⁷ L'UFAG pubblica gli aiuti finanziari versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Sezione 4: Aiuti finanziari per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento

Art. 33

¹ Per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento vengono versati complessivamente al massimo 1 000 000 franchi all'anno.

² Gli aiuti finanziari per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e agli istituti di scuole universitarie federali e cantonali.

³ Gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione possono essere versati a un'organizzazione di allevamento riconosciuta solo se a tale organizzazione vengono versati anche aiuti finanziari di cui alla sezione 2.

⁴ Per ogni aiuto finanziario versato l'UFAG pubblica il nome del beneficiario e l'importo dell'aiuto finanziario.

Capitolo 4: Utilizzo di dati per scopi scientifici

Art. 34

¹ Per il periodo in cui sono sostenute con aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20, 22 capoverso 1 lettera a o b, oppure 33, le organizzazioni di allevamento riconosciute devono mettere a disposizione per scopi scientifici, su richiesta e in forma anonimizzata, i dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per le quali sono versati aiuti finanziari di cui all'articolo 18.

² Possono acquisire dati di cui al capoverso 1 le organizzazioni di allevamento riconosciute, gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali, nonché Agroscope. Ne fanno richiesta alle organizzazioni di allevamento di cui al capoverso 1.

³ La fornitura di dati di cui al capoverso 1 può essere negata laddove potrebbero essere divulgati segreti d'affari o di fabbricazione.

⁴ In caso di rifiuto inammissibile l'UFAG può revocare all'organizzazione di allevamento negante il diritto agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, per progetti di conservazione, per la gestione di banche genetiche nazionali o per progetti di ricerca.

⁵ L'organizzazione di allevamento fornitrice di dati può fatturare all'acquirente dei dati un'adeguata indennità per le spese di elaborazione dei dati.

Capitolo 5: Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Art. 35

¹ L'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino di cui all'articolo 121 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura ha i seguenti compiti:

- a. promuovere la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, metterla a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostenere dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
- b. svolgere ricerca applicata nei settori dell'allevamento, della detenzione e dell'utilizzo degli equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie;
- c. supportare gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;
- d. promuovere, nei settori della detenzione e dell'utilizzo degli equidi, lo scambio di conoscenze nonché offrire consulenza;
- e. detenere equidi e mettere a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a–d.

² Per le sue prestazioni e spese l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull'ordinanza del 16 giugno 2006⁵ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Capitolo 6: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Art. 36 Esigenza del certificato di ascendenza

¹ Gli animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, nonché il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell'immissione in commercio da un certificato di ascendenza.

⁵ RS 910.11

² Gli animali da allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza al momento dell'immissione in commercio all'interno del Paese soltanto su richiesta dell'acquirente.

³ I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un'organizzazione di allevamento riconosciuta.

Art. 37 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l'immissione in commercio in Stati membri dell'UE o all'interno del Paese

¹ Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio in Stati membri dell'UE o per l'immissione in commercio da Stati membri dell'UE all'interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, nonché del loro sperma, di ovuli non fecondati e di embrioni deve essere conforme ai modelli dell'UE di cui ai seguenti regolamenti:

- a. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7176;
- b. Regolamento delegato (UE) 2017/19407.

² Per gli animali da allevamento della specie equina il certificato di ascendenza fa parte del passaporto per equide di cui all'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁸ sulle epizootie.

Art. 38 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

¹ Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico;
- b. designazione del libro genealogico;
- c. numero di registrazione nel libro genealogico, se disponibile;
- d. nome dell'animale, se disponibile;
- e. numero d'identificazione dell'animale;
- f. data di nascita;

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale, GU L 109 del 26.4.2017, pagg. 9-63; modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/761, GU L 162 del 10.5.2021, pagg. 46-49.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi, GU L 275 del 25.10.2017, pagg. 1-8.

⁸ RS 916.401

- g. razza;
- h. sesso;
- i. nome e indirizzo dell'allevatore;
- j. nome e indirizzo del proprietario;
- k. ascendenza: numeri d'identificazione dei genitori e dei nonni;
- l. risultati delle registrazioni delle caratteristiche zootecniche con indicazione dell'organo che le ha effettuate, nonché delle valutazioni delle caratteristiche zootecniche dell'animale, dei genitori e dei nonni, se disponibili;
- m. tare ereditarie dell'animale;
- n. nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
- o. luogo e data del rilascio;
- p. nome dell'organo che ha rilasciato il certificato.

² Se i risultati della registrazione delle caratteristiche zootecniche o della valutazione delle caratteristiche zootecniche sono pubblicamente accessibili su un sito Internet, si può indicare un rimando a tale sito Internet anziché riportarli sul certificato di ascendenza.

Art. 39 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di animali da allevamento della specie equina

¹ Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide.

² Oltre ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15*d* dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sulle epizootie, deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico al momento del rilascio del passaporto;
- b. nome e indirizzo dell'allevatore;
- c. razza dell'animale;
- d. categoria del libro genealogico;
- e. ascendenza: numeri d'identificazione dei genitori e dei nonni;
- f. verifica dell'attestato d'origine, se disponibile;
- g. segnalazione grafica e verbale;
- h. metodo alternativo d'identificazione, se disponibile;
- i. risultati delle registrazioni delle caratteristiche zootecniche, se disponibili;
- j. tare ereditarie dell'animale.

⁹ RS 916.401

³ Se i risultati della registrazione delle caratteristiche zootecniche o della valutazione delle caratteristiche zootecniche sono pubblicamente accessibili su un sito Internet, si può indicare un rimando a tale sito Internet anziché riportarli sul certificato di ascendenza.

Art. 40 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di sperma e ovuli non fecondati di animali da allevamento

¹ Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di sperma e ovuli non fecondati di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. i dati secondo gli articoli 38 e 39, aggiornati, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;
- b. le informazioni sull'identificazione dello sperma o degli ovuli non fecondati, se del caso la designazione del recipiente, il numero di dosi o di cannuccie (straw), la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni (centro TE), nonché dell'acquirente.

² Dal certificato di ascendenza deve risultare chiaramente se in una cannuccia si trovano più ovuli non fecondati. Tutti gli ovuli di una stessa cannuccia devono avere la stessa ascendenza.

Art. 41 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di embrioni di animali da allevamento

¹ Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio all'interno del Paese di embrioni di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. i dati secondo gli articoli 38 e 39, aggiornati, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;
- b. le informazioni sull'identificazione degli embrioni, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro TE, nonché dell'acquirente.

² Dal certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore (unità minima di stoccaggio) si trovano più embrioni. Tutti gli embrioni di uno stesso contenitore devono avere la stessa ascendenza.

Capitolo 7: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Art. 42 Attribuzione delle quote di contingente

¹ Le quote di contingente per animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all'ordine d'entrata delle domande all'UFAG.

² Il contingente doganale per animali della specie bovina, inclusi i bufali, è messo all'asta. Il 70 per cento delle quote di contingente è messo all'asta prima dell'inizio del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.

Art. 43 Importazione di sperma di toro

La ripartizione del contingente doganale n. 12 (Sperma di toro) non è disciplinata.

Art. 44 Condizioni generali per l'importazione di animali da allevamento nel quadro dei contingenti doganali n. 2, 3 e 4

Gli animali da allevamento possono essere importati nel quadro dei contingenti doganali se per la razza dell'animale in questione in Svizzera è riconosciuta un'organizzazione di allevamento e se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. gli animali da allevamento di razza pura con un certificato di ascendenza completo ai sensi dell'articolo 37 sono iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta;
- b. gli animali da allevamento non di razza pura con un certificato di ascendenza incompleto o completo ai sensi dell'articolo 37 sono iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e sono importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
- c. gli animali da reddito senza certificato di ascendenza ai sensi dell'articolo 37, per i quali nel Paese d'origine non è riconosciuta alcuna organizzazione di allevamento, sono importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

Art. 45 Discendenti accompagnati dalla madre

¹ I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

² I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 21 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

³ Le domande per l'importazione di discendenti devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'importazione mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG o via e-mail. Assieme alla domanda devono essere presentati all'UFAG i seguenti documenti:

- a. una copia del certificato di ascendenza del discendente o un attestato genetico di ascendenza del discendente basato sulla genotipizzazione;
- b. una copia del certificato di ascendenza della madre o un attestato genetico di ascendenza della madre basato sulla genotipizzazione.

⁴ L'UFAG decide in merito al diritto di importare all'aliquota di dazio del contingente.

Art. 46 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente per animali delle specie suina, ovina e caprina

¹ Le domande per l'importazione di animali delle specie suina, ovina e caprina nel quadro dei contingenti doganali devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'importazione mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG.

² Assieme alla domanda devono essere presentati all'UFAG i seguenti documenti:

- a. una copia del certificato di ascendenza; o
- b. un attestato genetico di ascendenza basato sulla genotipizzazione.

Art. 47 Condizioni particolari per l'importazione nel quadro delle quote del contingente per animali della specie bovina, inclusi i bufali

¹ Se le copie dei certificati di ascendenza e dei documenti di cui agli articoli 44 e 45 sono trasmessi all'UFAG entro sette giorni prima dell'importazione, l'UFAG può valutare i certificati di ascendenza e gli attestati nonché fornire un riscontro sull'importazione nel quadro del contingente doganale.

² Per una corretta importazione nel quadro del contingente doganale, oltre agli animali stessi, sono determinanti i certificati di ascendenza e gli attestati presentati assieme alla dichiarazione doganale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 48 Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.

Art. 49 Vigilanza sulle organizzazioni di allevamento e sulle imprese di allevamento

¹ La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG, nella misura in cui concernono l'applicazione della presente ordinanza.

² Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono presentare annualmente all'UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'assemblea ordinaria, un rapporto scritto sulla loro attività e sugli adeguamenti del programma zootecnico.

Art. 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 31 ottobre 2012² sull'allevamento di animali è abrogata.

² La modifica di altri atti normativi è disciplinata all'allegato 3.

Art. 51 Disposizioni transitorie

¹ Per stabilire se lo stato di una razza al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022 sia «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 24) è determinante l'indice globale in Genmon al 1° giugno 2021.

² Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 15-21 conformemente al diritto anteriore sono versati secondo il diritto anteriore fino al 31 ottobre 2026. Per i bovini, i suini, i camelidi del Nuovo Mondo e le api, il giorno di riferimento degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico è anticipato al 31 ottobre 2026.

³ Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 secondo il nuovo diritto sono versati a partire dal 1° novembre 2026.

⁴ Le organizzazioni di allevamento che sono riconosciute ai sensi del capitolo 2 dell'ordinanza sull'allevamento di animali conformemente al diritto anteriore e che desiderano essere sostenute con aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 all'inizio del primo periodo di riferimento secondo il nuovo diritto, il 1° novembre 2026, devono presentare all'UFAG la domanda di riconoscimento ai sensi del nuovo diritto entro il 30 giugno 2027. Tali organizzazioni di allevamento continuano a essere riconosciute secondo il diritto anteriore fino alla notifica della nuova decisione di riconoscimento. L'inosservanza di tale termine può comportare la revoca del riconoscimento e del diritto agli aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 fino a quando l'organizzazione di allevamento non avrà presentato all'UFAG la domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento ai sensi del nuovo diritto.

⁵ Per le organizzazioni di allevamento che sono riconosciute ai sensi del capitolo 2 dell'ordinanza sull'allevamento di animali conformemente al diritto anteriore e che non desiderano essere sostenute con aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 all'inizio del primo periodo di riferimento secondo il nuovo diritto, il 1° novembre 2026, il riconoscimento secondo il diritto anteriore rimane in vigore sino alla fine della sua durata di validità.

⁶ Le organizzazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 conformemente al diritto anteriore continuano a essere riconosciute fino al 30 aprile 2026.

⁷ Le organizzazioni di allevamento riconosciute che sino all'entrata in vigore della presente ordinanza nell'ambito del loro programma zootecnico hanno effettuato la punteggiatura della morfologia e che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non effettuano ancora la registrazione della caratteristica zootecnica descrizione lineare e valutazione possono ancora ricevere aiuti finanziari fino al 31 ottobre 2028 al massimo secondo l'allegato 1 numero 2 sia per la caratteristica zootecnica punteggiatura sia per la caratteristica zootecnica descrizione lineare e classificazione,

² RU 2012 6407; 2013 3975; 2014 1687, 2243; 2015 1821; 2021 697; 2022 758; 2023 184, 702

anche se queste non vengono valutate entro il termine di un anno di cui all'articolo 20 capoverso 6. A tal fine

- a. le organizzazioni di allevamento devono presentare all'UFAG entro il 1° gennaio 2026 un programma di attuazione per lo sviluppo della descrizione lineare e della classificazione e
- b. tale programma di attuazione deve essere approvato dall'UFAG entro il 31 marzo 2026. Se l'UFAG non esprime un parere entro 30 giorni il programma è considerato approvato.

Le organizzazioni di allevamento che

- a. non adempiono le condizioni della presente disposizione transitoria o non intendono avvalersene e che
- b. nel primo periodo di riferimento dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza registrano la caratteristica zootecnica descrizione lineare e classificazione nonché
- c. presentano una domanda di aiuti finanziari per la sua registrazione e valutazione

devono pubblicare i relativi valori genetici entro il 31 ottobre 2028.

Art. 52 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Aliquote d'indennità per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche

1. Tenuta del libro genealogico

Specie e sesso	Aliquota d'indennità (franchi)
Bovini, inclusi i bufali: per animale maschio o femmina	11.00
Equidi: per animale maschio o femmina	70.00
Suini: per animale maschio o femmina	11.00
Ovini: per animale maschio o femmina	11.00
Caprini: per animale maschio o femmina	11.00
Camelidi del Nuovo Mondo: per animale maschio o femmina	11.00
Api: per regina o regina fucaiola	80.00

2. Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

2.1 Bovini

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Peso allo svezzamento	22.00
BCS (Body Condition Score)	0.80
Dati relativi alle inseminazioni (per gravidanza)	0.50
BHB (acetone) e dati spettrali MIR	1.00
Tenore in proteine del latte	0.50
Caratteristiche sanitarie della mammella	15.00
Tenore in grasso del latte	0.50
Classe di grasso	0.50
Muscolatura	0.50
Decorso del parto	0.20
Peso alla nascita	0.20
Genotipizzazione	33.00
Dati relativi alla salute degli unghioni	22.00
Peso della vacca	6.50
Nati vivi/Nati morti	0.20
Descrizione lineare e classificazione	13.00
Flusso del latte	0.80
Quantità di latte	1.00
Durata d'utilizzo	0.20
Peso alla macellazione	0.50

Temperamento	0.80
Numero di cellule	1.00

2.2 Equidi

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Carattere/cavalcabilità/conducibilità	82.00
Genotipizzazione	50.00
Approvazione degli stalloni ed esame della prestazione dello stallone	1200.00
Descrizione lineare e classificazione	175.00
Andatura	160.00
Segni bianchi	40.00

2.3 Suini

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Anomalie: ernia ombelicale	2.40
Quota di suinetti sottopeso per figliata	2.40
Percentuale di suinetti da allevamento per figliata	2.40
Consumo di foraggio/valorizzazione del foraggio	330.00
Genotipizzazione	50.00
Intervallo parto-monta	1.20
Grasso intramuscolare del carré	66.00
Perdita durante la cottura del carré	40.00
Longevità, percentuale di sopravvivenza (scrofe primipare)	1.00
Longevità delle figliate	1.20
Descrizione lineare e classificazione nell'azienda	6.00
Descrizione lineare e classificazione nella stazione	9.00
Crescita ponderale giornaliera nell'azienda	1.40
Crescita ponderale giornaliera al macello	3.00
Quota di carne magra	3.00
Quota di carne magra al macello	3.00
Crescita ponderale giornaliera all'ingrasso nella stazione	26.00
Non-Return-Rate	1.00
pH 1h del carré	3.00
pH 24h del carré	13.00
Spessore dei muscoli dorsali AutoFOM	3.00

Spessore dei muscoli dorsali ecografia	1.40
Spessore del lardo dorsale AutoFOM	3.00
Spessore del lardo dorsale ecografia	1.40
Forza di taglio del carré	66.00
Lunghezza della carcassa	3.00
Nati morti: quota di suinetti nati morti per figliata	2.40
Durata della gestazione	1.20
Perdita di succhi del carré	40.00
Dimensioni della figliata: suinetti nati vivi o totale per figliata	2.40

2.4 Ovini

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Peso a 40 giorni (indennità per figliata)	7.00
Dati relativi alle inseminazioni	0.20
Tenore in proteine del latte	1.00
Età al primo parto	1.10
Tenore in grasso del latte	1.00
Classe di grasso	0.60
Muscolatura	0.60
Decorso del parto	0.30
Peso alla nascita	1.00
Genotipizzazione	45.00
Tenore in lattosio	1.00
Nati vivi/Nati morti	0.30
Capacità produttiva/capacità produttiva giornaliera	2.70
Descrizione lineare e classificazione	33.00
Quantità di latte	1.00
Persistenza	4.50
Punteggiatura	33.00
Dimensioni della figliata 1° parità	0.40
Dimensioni della figliata 2° parità e seguenti	0.40
Numero di cellule	1.00
Intervallo interparto	0.40

2.5 Caprini

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Peso a 40 giorni (indennità per figliata)	55.00
Numero di discendenti/Dimensioni della figliata	3.10
Tenore in proteine del latte	2.70
Età al primo parto	3.35
Tenore in grasso del latte	2.70
Decorso del parto	3.35
Peso alla nascita	4.80
Genotipizzazione	70.00
Persistenza di lattazione	4.75
Nati vivi/Nati morti	3.10
Descrizione lineare e classificazione	50.00
Quantità di latte	2.70
Punteggiatura	50.00
Intervallo interparto	3.35

2.6 Camelidi del Nuovo Mondo

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Qualità della fibra	40.00
Genotipizzazione	58.00
Nati vivi/Nati morti	14.00
Descrizione lineare e classificazione	75.00
Peso alla macellazione	19.00

2.7 Api

Caratteristica zootecnica	Aliquota d'indennità (franchi)
Comportamento igienico	150.00
Genotipizzazione	40.00
Rendimento di miele	50.00
Mansuetudine (una volta per colonia)	40.00
Tendenza alla sciamatura	80.00
Sviluppo della varroa	150.00
Stazionamento sul favo	40.00

Allegato 2
(art. 13)

Termini per la presentazione delle domande per il versamento degli aiuti finanziari e per la presentazione dei conteggi nonché periodi di riferimento

1. Aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche

Art. 18-20	Periodo di riferimento	Termine
Domande e conteggio di aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche	1° novembre – 31 ottobre	30 novembre

2. Conservazione delle razze svizzere

Art. 21-29	Periodo di riferimento	Termine
Domande di aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 22 cpv. 1 lett. a)	Anno civile	30 giugno
Conteggio per aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 22 cpv. 1 lett. a)	Anno civile	15 dicembre
Domanda d'indennità per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 21 cpv. 1 lett. b)	Anno civile	30 giugno
Conteggio per indennità per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 22 cpv. 1 lett. b)	Anno civile	15 dicembre
Domande di aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 22 cpv. 1 lett. c)	1° giugno-31 maggio	10 giugno
Conteggio per aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 22 cpv. 1 lett. c)	1° giugno-31 maggio	31 luglio

3. Progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento

Art. 33	Periodo di riferimento	Termine
Domande per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento	Anno civile	30 giugno
Conteggio per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento	Anno civile	15 dicembre

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1995¹⁰ sulle epizootie

Art. 15^{bis} cpv. 3 lett. a

³ Possono essere riconosciuti:

- a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del ...¹¹ sull'allevamento di animali;

Art. 15f cpv. 1

¹ Se un'organizzazione di allevamento con sede nell'Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e la sua area geografica in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del ...¹² sull'allevamento di animali è stata estesa alla Svizzera, con questa organizzazione di allevamento l'UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.

2. Ordinanza del 18 novembre 2015¹³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Art. 28 cpv. 2

² Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono inoltre essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo gli articoli 35 e 36 dell'ordinanza del ...¹⁴ sull'allevamento di animali.

¹⁰ RS 916.401
¹¹ RS ...
¹² RS ...
¹³ RS 916.443.10
¹⁴ RS ...



Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021¹ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «numero BDTA» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero BDTA o numero RIS».

Art. 3 cpv. 5 lett. b

⁵ Svolge inoltre i seguenti compiti:

- b. fornisce il supporto per l'accesso degli utenti al portale Internet Agate e il supporto di primo livello per le applicazioni nel portale Internet Agate, assicurando un coordinamento con il supporto tecnico di cui al capoverso 3;

Art. 11 cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 3 lett. c^{bis} ed e

¹ La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- b. numero BDTA o numero d'identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;
- c. ubicazione, coordinate e appartenenza territoriale nonché tipo di azienda detentrici di animali secondo l'articolo 6 lettera o OFE² delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;

RS

- 1 RS 916.404.1
- 2 RS 916.401

³ Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- c^{bis}. per animali di sesso femminile con discendenti: i numeri d'identificazione dei discendenti;
- e. per gli equidi: specie, numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d'utilizzo secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004³ sui medicinali veterinari (OMVet).

Art. 13 cpv. 1 lett. c

¹ I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m² per i polli da ingrasso o di oltre 200 m² per i tacchini da ingrasso, devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:

- c. indirizzo e-mail.

Art. 15 Assegnazione di un numero d'identificazione per animali a unghia fessa

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

Identitas AG assegna un numero d'identificazione a tutti gli animali a unghia fessa.

Art. 19 cpv. 6

⁶ I servizi che rilasciano passaporti per equidi (art. 15c OFE) devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera l.

Art. 25 Modifica o cancellazione dei dati

¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online i dati che hanno trasmesso o chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione, fatta eccezione per:

- a. la modifica dello scopo d'utilizzo degli equidi da animale da compagnia ad animale da reddito ai sensi dell'allegato 1 numero 4 lettera f;
- b. la cancellazione dei dati registrati alla nascita di un equide ai sensi dell'allegato 1 numero 4 lettera a.

² Terze persone possono chiedere una modifica o una cancellazione a Identitas AG solo per dati sull'uscita di un animale secondo l'allegato 1 numero 1 lettera d nonché

³ **RS 812.212.27**

numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d'accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE^{4,5}

³ I servizi cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di epizootie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione dei dati di cui all'allegato 1.⁶

Art. 38b, rubrica nonché cpv. 2 lett. e

Accesso mediante il numero BDTA, il numero RIS, il numero d'identificazione o il numero di microchip

² Chi dispone del numero d'identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:

- e. per gli equidi: la data di nascita e lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet⁷.

Art. 41 cpv. 2

² Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42–43a.

Art. 43, rubrica, nonché cpv. 1

Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi

¹ Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti, gli animali delle specie ovina e caprina nonché gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrici di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁸ sui pagamenti diretti (OPD):

- a. per le aziende gestite durante tutto l'anno secondo l'articolo 6 OTerm⁹: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali;
- b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;
- c. l'evoluzione dell'effettivo durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l'anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione.

⁴ RS **916.401**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 706).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 760).

⁷ RS **812.212.27**

⁸ RS **910.13**

⁹ RS **910.91**

Art. 44

Abrogato

Art. 45 Allestimento dell'elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD¹⁰, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti, degli animali delle specie ovina e caprina nonché degli equidi. Tale elenco contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 43 capoverso 1;
- b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h numero 3;
- c. per gli animali delle specie ovina e caprina: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all'allegato 1 numero 2 lettera h numero 3;
- d. per gli equidi: i dati concernenti lo scopo d'utilizzo di cui all'articolo 15 OMVet¹¹.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi

Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:

- a. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso;
- b. per l'alpeggio e l'estivazione: l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in carichi normali.

Art. 48 e 56

Abrogati

¹⁰ RS 910.13

¹¹ RS 812.212.27

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

Allegato 1

(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)

Dati da trasmettere alla BDTA

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»

(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b e c nonché 68 cpv. 2)

² L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 1.1.2.3 e 1.1.2.4

1 Fornitura di marche auricolari

1.1.2.3 Abrogato

1.1.2.4 Abrogato

III

Il capitolo III capoverso 2 della modifica del 1° novembre 2023¹² è modificato come segue:

² Gli articoli 35 e 38a nonché l'allegato 2 numero 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

IV

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

V

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato
(n. IV)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 2018¹³ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Allegato numero 2.1.2 punto 2

2. Numero BDTA o numero RIS oppure, per detenzioni senza questo numero, numero SI AMV

2. Ordinanza del 27 maggio 2020¹⁴ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso

Allegato 2 numero 1.6

1.6 Traffico di animali

Ordinanza del 3 novembre 2021¹⁵
concernente Identitas AG e la banca
dati sul traffico di animali

3. Ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁶ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Art. 24 cpv. 3 lett. b

³ La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive:

- b. il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero BDTA o il numero RIS dell'azienda detentrica di animali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;

¹³ RS 812.214.4

¹⁴ RS 817.032

¹⁵ RS 916.404.1

¹⁶ RS 817.190

Art. 40a cpv. 2

² È prelevato un campione dai bovini per i quali il sistema d'informazione rileva una corrispondenza tra il numero d'identificazione e il numero BDTA o il numero RIS della loro azienda detentrici di animali di provenienza e i dati di cui all'articolo 40b lettera a numero 1 e lettera b numero 1.

Art. 40b lett. b e d

b. i numeri BDTA o i numeri RIS delle aziende detentrici di bovini:

1. che adempiono le condizioni per una sorveglianza,
2. dai quali è stato prelevato un campione;

d. i numeri BDTA o i numeri RIS dei macelli:

1. nei quali devono essere prelevati i campioni,
2. nei quali sono stati prelevati i campioni;

Art. 40c cpv. 2

² All'arrivo dei bovini al macello, il veterinario ufficiale è responsabile dell'inserimento nel sistema d'informazione del numero d'identificazione e del numero BDTA o del numero RIS dell'azienda detentrici di animali di provenienza nonché del numero BDTA o del numero RIS del macello.

Art. 57 cpv. 1

¹ Un rappresentante dell'autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell'apposito sistema d'informazione Fleko di cui all'ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA o i numeri RIS dei macelli e i dati di cui all'allegato 3 numero 2 O-SIFA.

4. Ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁷ sui pagamenti diretti

Allegato 6 lett. A, n. 2.6 lett. b

2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:

- b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza del 3 novembre 2021¹⁸ con-

¹⁷ RS 910.13

¹⁸ RS 916.404.1

cernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;

Allegato 6 lett. B, n. 2.3 lett. c

2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:

- c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data devono essere documentati prima della deroga;

6. Ordinanza del 26 novembre 2003¹⁹ concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Art. 24 cpv. 4 e 7

⁴ Per l'assegnazione delle quote del contingente gli animali macellati sono computati soltanto se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il numero BDTA o il numero RIS suo o del beneficiario della cessione.

⁷ Per il calcolo delle quote del contingente sono determinanti le informazioni contenute nella banca dati sul traffico di animali il 31 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento e i numeri BDTA o i numeri RIS registrati a tale data.

Art. 24b cpv. 1

¹ Nella domanda per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA o il numero RIS del richiedente di cui all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

7. Ordinanza del 27 giugno 1995²⁰ sulle epizoozie

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest'ultima da Identitas AG ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG

¹⁹ RS 916.341

²⁰ RS 916.401

e la banca dati sul traffico di animali o il numero di identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS);

Art. 18a cpv. 1 lett. f

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o pollame da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti

- f. se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali o il numero RIS.

8. Ordinanza del 27 aprile 2022²¹ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare

Art. 13 cpv. 2 lett. c

² Non è richiesto alcun consenso per la consultazione dei dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di ARES, relativi alle analisi dei laboratori riconosciuti secondo l'articolo 312 OFE, che sono stati prodotti per l'unità amministrativa di un altro Cantone. La consultazione di questi dati avviene inserendo:

- c. il numero BDTA o il numero RIS dell'azienda detentrica o il numero di identificazione dell'animale interessato secondo l'ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); oppure

9. Ordinanza del 23 ottobre 2013²² sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Allegato 1 numero 1.2.1

- 1.2.1 Numeri d'identificazione della rispettiva forma di azienda: numero cantonale dell'azienda, numero d'identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS), numero d'identificazione delle imprese (IDI), numero per la banca dati sul traffico di animali (numero BDTA)

²¹ RS 916.408

²² RS 919.117.71



Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 153a della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture agricole non regolamentati dall'ordinanza del 31 ottobre 2018² sulla salute dei vegetali.

² Disciplina le esigenze relative all'impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi.

Art. 2 Definizioni

Per lotta biologica classica s'intende l'utilizzo di microrganismi o macrorganismi che, una volta rilasciati, possono insediarsi, riprodursi e lottare contro un organismo nocivo senza che siano necessari lanci regolari.

Sezione 2 Misure di lotta coordinate

Art. 3 Condizioni per ordinare misure di lotta coordinate

¹ Possono essere ordinate misure di lotta coordinate contro un organismo nocivo

- a. per limitare la diffusione sul territorio nazionale di un organismo nocivo per le colture non regolamentato dall'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali;

RS

¹ RS 910.1

² RS 916.20

- b. nel caso in cui la lotta contro un organismo nocivo è efficace soltanto se effettuata a livello regionale; o
- c. per agevolare l'introduzione di una misura di lotta biologica classica a livello regionale.

Art. 4 Elenco delle misure di lotta coordinate

¹ Gli organismi nocivi e le misure di lotta coordinate sono stabiliti nell'allegato 1.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l'allegato 1, segnatamente introducendo nuovi organismi nocivi o nuove misure di lotta coordinate se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 3. Consulta preventivamente i Cantoni.

³ Può stabilire segnatamente le seguenti misure coordinate:

- a. la sorveglianza del territorio in vista di identificare la presenza di un organismo nocivo;
- b. l'obbligo di notifica in caso di identificazione di un organismo nocivo;
- c. i mezzi di lotta diretta o indiretta da attuare.

Art. 5 Misure di lotta coordinate a livello locale

¹ I Cantoni possono ordinare misure di lotta coordinate contro organismi diversi da quelli di cui all'allegato 1 nel caso di all'articolo 3 capoverso 1 lettera b.

Sezione 3 **Misure di lotta biologica che implicano l'utilizzo di un organismo**

Art. 6 Esigenze relative all'utilizzo di un organismo per la lotta biologica classica

¹ Un organismo può essere ammesso per la lotta biologica classica se adempie una delle seguenti condizioni:

- a. è iscritto negli allegati 1 e 2 della norma PM6/3 dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) relativa agli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP;
- b. sono adempiute le condizioni per il suo utilizzo di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettere a, c-f nonché 15 capoverso 1 lettere a, c-f dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA)³;
- c. è autorizzato nel quadro della lotta biologica classica in un Paese limitrofo e nei Paesi Bassi.

² L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può presentare una domanda di emissione sperimentale conformemente agli articoli 20 e 21 OEDA per organismi utilizzati

³ RS 814.911

nel quadro della lotta biologica classica se ciò è necessario per verificare se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b sono adempiute.

³ Il DEFR stabilisce gli organismi che possono essere utilizzati per la lotta biologica classica e le condizioni concernenti il loro utilizzo nell'allegato 2.

Sezione 4 Esecuzione

Art. 7 Sviluppo di misure di lotta

¹ L'UFAG può avviare progetti tesi ad appurare la necessità di prendere misure di lotta coordinate, a verificare la loro efficacia e a diffondere tali misure nella pratica.

² Può sostenere le misure di lotta biologica classica finanziando progetti di ricerca su agenti di lotta biologica classica, la valutazione della sicurezza biologica e l'allevamento di tali agenti in vista del loro utilizzo.

Art. 8 Cantoni

¹ I Cantoni sono incaricati di attuare e controllare le misure di lotta coordinate di cui all'allegato 1.

² Sorvegliano il lancio degli organismi utilizzati nella lotta biologica classica di cui all'allegato 2.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero,

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Misure di lotta coordinate

1. Zigolo dolce

1.1 Obbligo di notifica delle zone infestate

- a. I gestori sono tenuti a notificare ai servizi fitosanitari cantonali le particelle contaminate dallo zigolo dolce.
- b. I gestori sono tenuti ad avvertire i contoterzisti che effettuano lavori in particelle contaminate e a indicare loro con precisione la zona infestata o le zone infestate dallo zigolo dolce nella particella sulla quale sono effettuati dei lavori.

1.2 Misure di lotta coordinate per prevenire la diffusione dello zigolo dolce

- a. I gestori e i contoterzisti che effettuano lavori in particelle contaminate devono pianificare i loro lavori in modo che la zona infestata o le zone infestate della particella siano le ultime a essere lavorate.
- b. I gestori e i contoterzisti che effettuano lavori in particelle contaminate devono obbligatoriamente effettuare la pulizia degli elementi dei veicoli e dei macchinari che sono stati in contatto con il terreno contaminato dallo zigolo dolce.
- c. I gestori prendono delle misure per ridurre la popolazione dello zigolo dolce nelle zone infestate conformemente alle raccomandazioni dei servizi fitosanitari cantonali.

2 Diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera*)

Variante A:

- 2.1 Misure di lotta coordinate nelle regioni indenni
 - a. Sono considerate regioni indenni quelle in cui non è stata constatata alcuna cattura o in cui la diabrotica del mais è stata catturata una prima volta, ma non vi sono più state catture l'anno successivo.
 - b. I Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell'UFAG.
- 2.2 Misure di lotta coordinate nelle regioni infestate
 - a. Sono considerate regioni infestate quelle diverse dalle regioni di cui al numero 2.1 lettera a del presente allegato.
 - b. La coltivazione di mais su particelle sulle quali è stato coltivato mais durante l'anno civile in corso è vietata nell'anno civile successivo.

Variante B:

- 2.1 Misure di lotta coordinate nelle regioni indenni
 - a. Sono considerate regioni indenni quelle in cui non è stata constatata alcuna cattura o in cui la diabrotica del mais è stata catturata una prima volta, ma non vi sono più state catture l'anno successivo.
 - b. I Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell'UFAG.
- 2.2 Misure di lotta coordinate nelle regioni infestate
 - a. Sono considerate regioni infestate quelle diverse dalle regioni di cui al numero 2.1 lettera a del presente allegato.
 - b. La coltivazione di mais sulla stessa particella è vietata oltre due anni su tre.

Allegato 2
(art. 6)

Organismi che possono essere utilizzati nella lotta biologica classica e condizioni di utilizzo

1 Drosophila del ciliegio (*Drosophila suzukii*)

¹ L'utilizzo della vespa parassitoide *Ganaspis kimorum* è autorizzato come misura di lotta biologica contro la drosophila del ciliegio alle seguenti condizioni:

- a. i lanci possono essere effettuati nelle colture seguenti nonché nei loro dintorni: frutta a nocciolo, piccoli frutti e vite;
- b. la presenza della drosophila del ciliegio nella regione è confermata dal servizio fitosanitario cantonale;
- c. le vespe parassitoidi provengono esclusivamente da un allevamento riconosciuto dall'UFAG.

² I seguenti dati sono trasmessi al servizio cantonale competente nei 10 giorni successivi al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all'UFAG al più tardi il ... dell'anno in corso:

- a. data del lancio;
- b. coordinate del lancio;
- c. superficie e quantità di vespe parassitoidi rilasciate;
- d. coltura;
- e. persona di contatto responsabile del lancio.

2 Cocciniglia farinosa (*Pseudococcus comstocki*)

¹ L'utilizzo delle vespe parassitoidi *Acerophagus malinus* e *Allotropia burelli* è autorizzato come misura di lotta biologica contro la cocciniglia farinosa alle seguenti condizioni:

- a. i lanci possono essere effettuati nelle seguenti colture nonché nei loro dintorni: frutta a nocciolo, frutta a granelli;
- b. i lanci sono effettuati nei Comuni in cui la presenza della cocciniglia farinosa è confermata dal servizio fitosanitario cantonale nonché nei Comuni limitrofi a questi focolai;
- c. le vespe parassitoidi provengono esclusivamente da un allevamento riconosciuto dall'UFAG.

² I seguenti dati sono trasmessi al servizio cantonale competente nei 10 giorni successivi al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all'UFAG al più tardi il ... dell'anno in corso:

- a. data del lancio;

- b. coordinate del lancio;
- c. superficie e quantità di vespe parassitoidi rilasciate;
- d. coltura;
- e. persona di contatto responsabile del lancio.

3 **Cinipide galligeno del castagno** (*Dryocosmus kuriphilus*)

¹ L'utilizzo della vespa parassitoide *Torymus sinensis* è autorizzato come misura di lotta biologica contro il cinipide galligeno del castagno alle seguenti condizioni:

- a. i lanci possono essere effettuati nelle colture di castagno nonché nei suoi dintorni;
- b. la presenza del cinipide galligeno del castagno nella regione è confermata dal servizio fitosanitario cantonale;
- c. le vespe parassitoidi provengono esclusivamente da un allevamento riconosciuto dall'UFAG.

² I seguenti dati sono trasmessi al servizio fitosanitario cantonale nei 10 giorni successivi al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all'UFAG al più tardi il ... dell'anno in corso:

- a. data del lancio;
- b. coordinate del lancio;
- c. superficie e quantità di vespe parassitoidi rilasciate;
- d. coltura;
- e. persona di contatto responsabile del lancio.



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari
 biologiche trasformate

Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:

- a. nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l'articolo 2 lettere a–c ODPPE² ;
- b. nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere con un tenore di acido di 6-12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80-82° Brix, destinato esclusivamente al mercato svizzero.

Art. 16h lett. g

Abrogata

II

L'allegato 3b è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

¹ RS 910.181

² RS 817.022.104

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

Allegato 3b
(art. 3c e 16a)

Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica

1. È determinante la seguente versione del regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6.

2. Per il regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143 del 23.4.2024.

3. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 e il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti regolamenti:

Regolamento (CE) n. 606/2009	Regolamento delegato (UE) 2019/934 ³
Regolamento (CE) n. 1234/2007	Regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁴

³ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143 del 23.4.2024.



Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC),

ordinano:

I

L'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019¹ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2

² Come costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconosce:

- a. per i Cantoni e i Comuni, un'indennità giornaliera di 520 franchi;
- b. nel settore della protezione civile e per misure della cui esecuzione sono incaricati terzi: le spese effettivamente occasionate al Cantone.

Art. 22 Domande d'indennità

¹ Le domande concernenti indennità per misure di sorveglianza e di lotta vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state attuate le misure.

² Le domande concernenti indennità che i Cantoni hanno concesso ad aziende per danni a esse occasionati vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state concesse le indennità.

³ Alla domanda vanno allegati tutti i giustificativi necessari.

⁴ L'UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.

¹ RS 916.201

II

Gli allegati 2 e 4–7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e della comunicazione:

Albert Rösti

Organismi da quarantena

Il numero 1.3.9 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo [codice OEPP]	Da trattare in via prioritaria	Autorità competente
1.3.9 <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) [ANOLCN]	sì	UFAM

Il numero 1.3.77 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo [codice OEPP]	Da trattare in via prioritaria	Autorità competente
1.3.77 <i>Scolytinae spp.</i> (specie non europee) [1SCOLF]		UFAM (UFAG ²)

Il numero 2.3.1 è stralciato dalla tabella.

² Se le piante ospiti di una determinata specie sono prevalentemente rilevanti per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, la competenza spetta all'UFAG.

Misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) su vegetali specifici destinati alla piantagione

Il numero 4.2.3 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo o sintomi	Specie vegetale	Condizioni
4.2.3 <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	<i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus ceris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L., esclusi <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	<p>a. I vegetali sono stati prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure</p> <p>b. non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) sui vegetali ospiti del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure</p> <p>c. i. i vegetali che presentano sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente;</p> <p>e</p> <p>ii. per tutti i vegetali ospiti situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti gli altri vegetali del lotto contaminato:</p> <p>– entro tre mesi durante il periodo vegetativo dall'individuazione dei vegetali sintomatici non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali vegetali nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE); se l'infestazione è riscontrata durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo, le disposizioni si applicano durante i primi mesi</p>

del periodo vegetativo successivo, in modo che valgano per un totale di tre mesi, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:
 - non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure
 - un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE);

e

- iii. per tutti gli altri vegetali del sito di produzione:
 - non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure
 - un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE).

Il numero 5.1.3 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo o sintomi	Specie vegetale	Condizioni
5.1.3 <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga</i>	a. I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

menziesii (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.

- b. non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure
- c.
 - i. i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente;
 - e
 - ii. per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato:
 - entro tre mesi durante il periodo vegetativo dall'individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE); se l'infestazione è riscontrata durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo, le disposizioni si applicano durante i primi mesi del periodo vegetativo successivo, in modo che valgano per un totale di tre mesi, e
 - in seguito a tale periodo di tre mesi:
 - non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure
 - un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE);
 - e
 - iii. per tutti gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione:

- non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE).

Allegato 5
(art. 7 cpv. 1)

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata

I numeri 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merce	Voce di tariffa doganale*	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., esclusi i frutti e le sementi	ex 0602.10 ex 0602.20 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

I numeri 8 e 9 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
8. Vegetali destinati alla piantagione di <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Rosa</i> L., esclusi i vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina
9. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e relativi ibridi e <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, escluse le sementi	ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e gli Stati continentali degli Stati Uniti d'America, escluse le Hawaii

Il numero 14 è sostituito dalla versione seguente:

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
14. Vegetali destinati alla piantagione della famiglia Poaceae, esclusi i vegetali di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex <i>Honda</i> , <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., escluse le sementi	ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

I numeri 17-20 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
17. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai numeri 15 e 16	ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 0701.9010 0701.9091 0701.9099	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> a. Algeria, Israele, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia; b. Stati che corrispondono a quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> i. tra questi rientrano: <ul style="list-style-type: none"> Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Russia (soltanto

Merce	Voce di tariffa dogana- Stati terzi da cui è vietata l'importazione nazionale	le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia e Ucraina,
18. Vegetali destinati alla piantagione di <i>Solanaceae</i> , esclusi le sementi e i vegetali di cui ai punti 15, 16 e 17	ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	<p>ii. adempiono una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'UFAG ha riconosciuto tali Stati come indenni da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, oppure 2. l'UFAG ha riconosciuto equivalenti le disposizioni legali dello Stato da cui è importata la merce per la lotta al <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i>; <p>oppure</p> <p>c. Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Regno Unito, se entro il 30 aprile di ogni anno inoltrano all'UFAG i risultati dell'indagine dell'anno precedente i quali confermano che <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> non è presente nei loro territori.</p> <p>Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Canarie, Egitto, Isole Färöer, Georgia, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina</p>
19. Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche	ex 2530.9000 ex 3824.9999	Tutti gli Stati terzi

Merce	Voce di tariffa dogana	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
		nale

20. Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente di sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli	ex 2530.1000 ex 2530.9000 ex 2703.0000 ex 3101.0000 ex 3824.9999	Tutti gli Stati terzi
---	--	-----------------------

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario*Il numero 5 è sostituito dalla versione seguente:*

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
5. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Pinopsida)	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404.90 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4900	Tutti gli Stati terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

Il numero 10 è sostituito dalla versione seguente:

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
10. Legname, che:		

10. Legname, che:
- è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2 lettera e OSaIV;
 - è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei

³ RS 632.10 Allegato⁴ RS 632.10 Allegato

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno; e</p>		
<p>c. rientra nella rispettiva voce di tariffa doganale e corrisponde a una delle descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale:</p>		
<p>– <i>Quercus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione della voce di tariffa doganale 4416.0000, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi,</p>	<p>Canada, Stati Uniti d'America e Vietnam</p>

mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tonelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.1200

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di quercia (*Quercus* spp.):

4403.9100

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di quercia (*Quercus* spp.):

4407.9100

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– non di conifere:	
	ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	
– <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Albania, Armenia, Stati Uniti d'America, Turchia
	Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:	
	– non di conifere:	
	ex 4401.1200	
	Legname in piccole placche o in particelle:	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>– non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000	
– <i>Populus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondeLLi, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondeLLi, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900	Tutti i Paesi del Continente americano

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato	
	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– non di conifere:	
	ex 4403.1200	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):	
	4403.9700	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	Non di conifere:	
	ex 4404.2000	
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	ex 4406.1200	
	Altre:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):	
	4407.9700	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408.9000	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>– <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p>	
	<p>– non di conifere:</p>	
	<p>ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p>	
	<p>ex 4416.0000</p>	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p>	
	<p>ex 9406.1000</p>	<p>Canada e Stati Uniti d'America</p>
	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p>	
	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:</p>	
	<p>– non di conifere:</p>	
<p>ex 4401.1200</p>	<p>Legname in piccole placche o in particelle:</p>	
<p>– non di conifere:</p>		
<p>ex 4401.2200</p>	<p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p>	
<p>ex 4401.4100</p>		
<p>ex 4401.4900</p>	<p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– non di conifere:	
	ex 4403.1200	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	ex 4403.9900	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	Non di conifere:	
	ex 4404.2000	
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	ex 4406.1200	
	Altre:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	– di acero (<i>Acer spp.</i>):	
	4407.9300	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con in-	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>– Conifere (Pinopsida), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>castri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili: – di conifere 4401.1100</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle: – di conifere 4401.2100</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di conifere: 4403.1100</p>	<p>Kazakhstan, Russia e Turchia e tutti gli altri Stati terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Kosovo, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva de- Paese di origine o di spedizione da scrizione della merce cui l'importazione è consentita sol- tanto con un certificato fitosanita- rio
	<p>Legname grezzo, anche scortec- ciato, privato dell'alburno o squadrato: di conifere, escluso quello trat- tato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di pino (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – altro, di conifere: ex 4403.2500 ex 4403.2600</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Di conifere: ex 4404.1000</p> <p>Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: 4406.1100</p> <p>Altre: 4406.9100</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, an- che piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Di conifere: – di pino (<i>Pinus</i> spp.): 4407.1100 – di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): 4407.1200 – S-P-F (peccio (<i>Picea</i> spp.), pino (<i>Pinus</i> spp.) e abete (<i>Abies</i> spp.): 4407.1300 – Hemfir (<i>tsuga</i> occidentale (<i>Tsuga heterophylla</i>) e abete (<i>Abies</i> spp.):</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	4407.1400	
	– altro, di conifere:	
	4407.1900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	Di conifere:	
	4408.1000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– di conifere:	
	ex 4409.1000	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	
– <i>Chionanthus virginicus</i> L. e <i>Fraxinus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d'America, Taiwan e Ucraina
	Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>– non di conifere: ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere: ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200</p> <p>Altre: ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di frassino (Fraxinus spp.): 4407.9500 – Altro: ex 4407.9900</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p>	
	<p>ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavole [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p>	
	<p>Non di conifere, altro:</p>	
	<p>ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p>	
	<p>ex 4416.0000</p>	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p>	
	<p>ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Betula</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p>	<p>Canada e Stati Uniti d'America</p>
	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:</p>	
	<p>– non di conifere:</p>	
	<p>ex 4401.1200</p>	
	<p>Legname in piccole placche o in particelle:</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>– non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403.9600 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407.9600 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro le-</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>gname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.</i>, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusa segatura o trucioli</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondeLLi, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondeLLi, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: ex 4401.2200</p> <p>– avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401.4900</p>	<p>Canada e Stati Uniti d'America</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:	
	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– non di conifere:	
	ex 4403.1200	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	ex 4403.9900	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	Non di conifere:	
	ex 4404.2000	
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	ex 4406.1200	
	Altre:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	ex 4407.9900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente,	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>– <i>Prunus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4403.1200</p>	<p>Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti d'America, Vietnam o qualsiasi Stato terzo in cui <i>Aromia bungii</i> è notoriamente presente</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	ex 4403.9900	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	– non di conifere:	
	ex 4404.2000	
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	ex 4406.1290	
	Altre:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	– di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.):	
	4407.9400	
	– di altro:	
	ex 4407.9900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	Non di conifere	
	ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	
– <i>Acer L. Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L., e Ulmus L.,</i> compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Tutti gli Stati terzi in cui <i>Anoplophora glabripennis</i> è notoriamente presente
	Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:	
	– non di conifere:	
	ex 4401.1200	
	Legname in piccole placche o in particelle:	
	– non di conifere:	
	ex 4401.2200	
	Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:	
	ex 4401.4100	
	ex 4401.4900	
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:	
	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– non di conifere:	
	ex 4403.1200	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di betulla (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4403.9500</p> <p>4403.9600</p> <p>– di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4403.9700</p> <p>– di altro:</p> <p>ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>– di faggio (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p>4407.9200</p> <p>– di acero (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407.9300</p> <p>– di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p>4407.9500</p> <p>– di betulla (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4407.9600</p> <p>– di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407.9700</p> <p>– di altro:</p> <p>ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato),</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>fogli per compensato o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p> <p>ex 4408.9000</p> <p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– di conifere</p> <p>ex 4401.1100</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– di conifere</p>	<p>Canada, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Vietnam</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	ex 4401.2100 – non di conifere	
	ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:	
	ex 4401.4100	
	ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:	
	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– di conifere	
	ex 4403.1100 – non di conifere	
	ex 4403.1200 Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– altro, di conifere	
	ex 4403.2500	
	ex 4403.2600 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– altro, non di conifere:	
	ex 4403.9900 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	Di conifere:	
	ex 4404.1000	
	Non di conifere:	
	ex 4404.2000 Traversine di legno per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	– di conifere	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>ex 4406.1100</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>– di conifere</p> <p>ex 4406.9100</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>Di conifere:</p> <p>ex 4407.1900</p> <p>– di acero (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407.9300</p> <p>– di altro:</p> <p>ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p> <p>Di conifere:</p> <p>ex 4408.1000</p> <p>Altri:</p> <p>ex 4408.9000</p> <p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	– non di conifere: ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000	
– <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K. Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold	Legna da ardere in ceppi, ton-delli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, ton-delli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403.9300 4403.9400 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.): 4403.9700	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
& Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp, <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst. e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	<p>– di altro: ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno per strade ferrate o simili: non impregnate: – non di conifere ex 4406.1200</p> <p>altre: – non di conifere: ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4407.9200 – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): ex 4407.9400 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.): ex 4407.9700 – di altro: ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – altro: ex 4408.9000</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p>	
	<p>Non di conifere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): – altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): 	
	ex 4409.2900	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p>	
	ex 4416.0000	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p>	
	ex 9406.1000	
<p>– <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. e <i>Ulmus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura e trucioli</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p>	<p>Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan</p>
	<p>Legna da ardere in ceppi, tonde, ramaglie, fascine o in forme simili:</p>	
	– non di conifere	
	ex 4401.1200	
	<p>Legname in piccole placche o in particelle:</p>	
	– non di conifere	
	ex 4401.2200	
	<p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p>	
	ex 4401.4100	
	ex 4401.4900	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato	
	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– non di conifere	
	ex 4403.1200	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	– di quercia (<i>Quercus</i> spp.):	
	4403.9100	
	– di betulla (<i>Betula</i> spp.):	
	4403.9600	
	– di pioppo (<i>Populus</i> spp.):	
	4403.9700	
	– di altro (eccetto <i>Quercus</i> , <i>Betula</i> , <i>Populus</i>):	
	ex 4403.9900	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	– non di conifere:	
	ex 4404.2000	
	Traversine di legno per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	– non di conifere	
	ex 4406.1200	
	Altro:	
	– non di conifere:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	Altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):	
	– di quercia (<i>Quercus</i> spp.):	
	4407.9100	
	– di acero (<i>Acer</i> spp.):	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	4407.9300 – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.):	
	4407.9400 – di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.):	
	4407.9500 – di betulla (<i>Betula</i> spp.):	
	4407.9600 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.):	
	4407.9700 – di altro:	
	ex 4407.9900 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	altro:	
	ex 4408.9000 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):	
	ex 4409.2900 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000 Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>– Legname di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L.</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, ton-delli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, ton-delli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403.9100</p> <p>– di altro: ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Non di conifere: ex 4404.2000</p>	<p>Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Traversine di legno per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	– non di conifere	
	ex 4406.1200	
	altre:	
	– non di conifere:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	di quercia (<i>Quercus</i> spp.):	
	ex 4407.9100	
	Altro:	
	ex 4407.9900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	– altro:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– non di conifere:	
	– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):	
	ex 4409.2900	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	
<p>– Legname di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallo-dendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i></p>	<p>Legna da ardere in ceppi, ton-delli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, ton-delli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di quercia (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4403.9100</p>	Tutti gli Stati terzi

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
Blume, <i>Ficus L.</i> , <i>Gleditsia triacanthos L.</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss)	– di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403.9300	
Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton,	4403.9400 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.):	
<i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch.,	4403.9700 – di eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.):	
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.,	4403.9800	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.,	– di altro:	
<i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne,	ex 4403.9900	
<i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill.,	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
<i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh.,	Non di conifere:	
<i>Platanus mexicana</i> Torr.,	ex 4404.2000	
<i>Platanus occidentalis</i> L.,	Traversine di legno per strade ferrate o simili:	
<i>Platanus orientalis</i> L.,	Non impregnate:	
<i>Platanus racemosa</i> Nutt.,	– non di conifere	
<i>Podalyria calyptrata</i> Willd.,	ex 4406.1200	
<i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L.,	– altro:	
<i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson,	– non di conifere:	
<i>Prothium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L.,	ex 4406.9200	
<i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus californica</i> Webb.,	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
<i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence,	– di quercia (<i>Quercus</i> spp.):	
<i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall,	4407.9100	
<i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L.,	– di faggio (<i>Fagus</i> spp.):	
<i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb,	4407.9200 – di acero (<i>Acer</i> spp.):	
<i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn.,	4407.9300	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.,	– di pioppo (<i>Populus</i> spp.):	
<i>Spondias dulcis</i> Parkinson,	4407.9700	
<i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. e <i>Xylosma avilae</i> Sleumer	– di altro: ex 4407.9900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,	

Merce	Voce di tariffa doganale ⁴ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	– altro:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):	
	ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	

Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l'importazione da determinati Stati terzi

I numeri 5 e 6 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
5. Vegetali destinati alla piantagione annuali e biennali, escluse Poaceae e sementi	ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug],	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
6. Vegetali destinati alla piantagione, della famiglia Poaceae di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., escluse le semi	ex 0602.9091 ex 0602.9099	Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug],	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina	

I numeri 9-11 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
9. Vegetali erbacei perenni destinati alla piantagione, escluse le sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (eccetto <i>Dianthus</i> L.), Compositae (escluso <i>Chrysanthemum</i> L.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (esclusa <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia,	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
10. Alberi e arbusti destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale	ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039	Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole , Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo,	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono puliti (vale a dire privi di frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti; b. sono stati coltivati in vivaio; c. sono stati sottoposti a controlli in periodi opportuni e prima dell'esportazione e sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
	ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina	funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.
11. Alberi e arbusti a foglia caduca destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale	ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco,	Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
	ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.4000 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina	

Il numero 30 è sostituito dalla versione seguente:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
30. Vegetali destinati alla piantagione naturalmente o artificialmente, escluse le sementi	ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000	Tutti gli Stati terzi, esclusi:	Dichiarazione ufficiale che:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
	ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole , Kosovo, Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	<p>a. i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno 2 anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un sistema di controllo sorvegliato ufficialmente;</p> <p>b. i vegetali nei vivai di cui alla lettera a:</p> <p>i. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra; – sono stati sottoposti a trattamenti idonei per garantire l'assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»; – sono stati sottoposti a controlli ufficiali almeno 6 volte all'anno a intervalli opportuni per individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena conformemente al diritto sulla salute dei vegetali, e tali controlli sono stati effettuati anche su vegetali nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a, almeno mediante controllo visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante controllo visivo di tutte le parti del vegetale al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 vegetali di un determinato genere se il numero di vegetali di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % dei vegetali se gli esemplari di quel genere sono più di 3 000; – in seguito ai suddetti controlli sono risultati indenni dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti di cui al precedente punto, i vegetali infestati sono stati rimossi e i restanti vegetali, ove opportuno, sono stati efficacemente trattati, sono stati tenuti per un periodo di tempo adeguato e controllati per garantire che fossero indenni da tali organismi nocivi; – sono stati piantati in un substrato colturale artificiale che non è stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico idoneo e sono risultati indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena;

Merci	Voce di tariffa doganale - Origine	Condizioni specifiche
		<ul style="list-style-type: none"> – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena e, nelle 2 settimane precedenti la spedizione, sono stati: – scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantati in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i, quinto punto, oppure – sottoposti a trattamenti idonei, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfezione e/o disinfezione»; <p>ii. sono stati imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario, per consentire l'identificazione delle partite.</p>

Il numero 32 è sostituito dalla versione seguente:

Merci	Voce di tariffa doganale - Origine	Condizioni specifiche
32. Vegetali di conifere (<i>Pinopsida</i>), esclusi i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m	ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian,

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
	ex 0604.2029 ex 1404.9080	Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	

Il numero 55 è sostituito dalla versione seguente:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
55. Vegetali destinati alla piantagione di <i>Palmae</i> , escluse le sementi	ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole, Kosovo, Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che: a. i vegetali provengono da un'area notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure b. nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato riscontrato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto a rimuovere i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infestazione dagli organismi nocivi, e che i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo atto a eradicare <i>Myndus crudus</i> Van Duzee; c. nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali derivano da materiale che adempie le condizioni di cui alle lettere a o b.

I numeri 80-82 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
80. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di:	4401.1100	Tutti gli Stati terzi,	Dichiarazione ufficiale che il legname:
	4403.1100	esclusi:	a. è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm;
– piccole placche, particelle, segatura,	4403.2100	– Albania, Andorra,	oppure
trucioli, avanzi o	4403.2200	Armenia, Azerbaidzhan, Bielorussia,	b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;
cascami ottenuti	4403.2300	Bosnia-Erzegovina,	oppure
completamente o	4403.2400	Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer,	c. è stato sottoposto a un'idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m ³) e il tempo di esposizione (h);
in parte da dette	4403.2500	Islanda, Kosovo, Kazakistan, Macedonia del Nord, Moldavia,	oppure
conifere,	4403.2600	Monaco, Montenegro,	d. è stato sottoposto a un'idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%);
– materiale da imballaggio in legno in	4404.1000	Norvegia, Russia, Regno Unito, San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina,	oppure
forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,	4406.1100	– Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America e Taiwan, in cui	e. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.
palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattforme di carico,	4406.9100	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	
spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello	4407.1100		
	4407.1200		
	4407.1300		
	4407.1400		
	4407.1900		
	4408.1000		
	ex 4409.1000		
	ex 4416.0000		
	ex 9406.1000		

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
<p>delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell'Unione europea, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>4401.2100 ex 4401.4100 ex 4401.4900</p>	<p>Tutti gli Stati terzi, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Islanda, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina, - ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'Ame- 	<p>Dichiarazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proviene da aree notoriamente indenni da <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytinae</i> spp. (non-europee). L'area è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure b. è stato prodotto da legname rotondo scortecciato; oppure c. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure d. è stato sottoposto a un'idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo,

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
82. Corteccia di conifere (Pinopsida) separata dal tronco	ex 1404.9000 ex 4401.4900	<p>rica e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente</p> <p>Tutti gli Stati terzi, esclusi:</p> <p>Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga</p>	<p>la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h); oppure</p> <p>e. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario.</p> <p>Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:</p> <p>a. è stata sottoposta al seguente idoneo trattamento:</p> <p>i. fumigazione utilizzando un fumigante approvato dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h); oppure</p> <p>ii. trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia, indicato nel certificato fitosanitario;</p> <p>e</p> <p>b. dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.</p>

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
-------	--------------------------	---------	-----------------------

[Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

